



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo n.8 CA' SELVATICA

Via Ca' Selvatica, 11 – 40123 BOLOGNA tel 051333384

PEO boic85100g@istruzione.it – PEC boic85100g@pec.istruzione.it –

Sito WEB: <http://ic8bo.edu.it>

CF 91201390373 Codice Meccanografico BOIC85100G Codice Univoco UF61ZW

Ai docenti a tempo determinato
epc Agli AA
Alla DSGA Giulia Caruso
Agli ATTI

Oggetto: Fruizione ferie personale docente a tempo determinato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 (in vigore dall'8 agosto 2026), e in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, che modifica il citato art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, ponendo a carico del datore di lavoro pubblico l'obbligo di garantire la possibilità di fruire delle ferie, di invitare formalmente il personale a fruirne e di informarlo tempestivamente che le ferie non godute per scelta consapevole andranno perse senza diritto a monetizzazione;

CONSIDERATO che la nuova disciplina di cui al D.L. n. 144/2026 trova applicazione con riferimento alle ferie maturate successivamente all'entrata in vigore della relativa legge di conversione;

VISTO l'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTE le note ministeriali e le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato in materia di liquidazione dell'indennità sostitutiva per il personale a tempo determinato;

VISTO l'art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita: “Art. 38 Ferie 1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”;

VISTA la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che testualmente recita: “In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio **le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità**. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012;

RICHIAMATE le sentenze della Corte di Cassazione n. 16525 e n. 16530 del 27 maggio 2026, le quali precisano che l'onere informativo e di invito del Dirigente Scolastico riguarda, in particolare, la possibilità per i docenti di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche e nel periodo successivo al termine delle lezioni fino al 30 giugno, nei giorni liberi da scrutini, esami e attività valutative o collegiali;

DATO ATTO che, sulla base del calendario scolastico della Regione Emilia Romagna per l'a.s. 2026/2027 (determinato in attuazione di quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 353/2012 “Determinazione del calendario per gli anni scolastici 2012-2013, e seguenti”):

- le attività didattiche hanno inizio martedì 15 settembre 2026;
- le attività didattiche terminano venerdì 4 giugno 2027;

DATO ATTO altresì, che il calendario scolastico della Regione Emilia Romagna prevede la sospensione delle lezioni nei seguenti periodi:

- da mercoledì 23 dicembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027 (Vacanze natalizie);
- da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027 (Vacanze pasquali);

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto ha deliberato la sospensione delle lezioni (delibera n.70 del 02/07/2026) come di seguito:

- 7 dicembre 2026;
- 12 febbraio 2027;
- 15 febbraio 2027;

Firmato digitalmente da FRANCESCA BALDELLI

BOIC85100G - codiceAOO - REGISTRO DELLE CIRCOLARI - 0000003 - 25/09/2026 - UNICO - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo n.8 CA' SELVATICA

Via Ca' Selvatica, 11 – 40123 BOLOGNA tel 051333384

PEO boic85100g@istruzione.it – PEC boic85100g@pec.istruzione.it –

Sito WEB: <http://ic8bo.edu.it>

CF 91201390373 Codice Meccanografico BOIC85100G Codice Univoco UF61ZW

RITENUTO di doversi adempiere formalmente agli obblighi organizzativi, di invito e informativi posti a carico dell'Istituzione Scolastica; tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto,

INVITA

i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni compresi nella durata del proprio contratto di lavoro, come definiti dal calendario scolastico sopra riportato; per il personale il cui contratto si protragga oltre il termine delle lezioni (es. fino al 30 giugno 2027), anche nel periodo intercorrente tra la conclusione delle lezioni (4 giugno 2027) e il termine del rapporto di lavoro, in tutte le giornate libere da scrutini, esami di Stato, attività valutative, riunioni collegiali o altri impegni programmati nel Piano annuale delle attività.

La richiesta di fruizione dovrà essere inoltrata tramite il portale/gestionale NUVOLA in uso presso l'Istituto.

Si invita il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate.

Si avvisa formalmente che, in linea con l'orientamento giurisprudenziale della **Corte di Cassazione (ex multis, Ordinanza Sez. Lavoro n. 16715/2024, Sentenze n. 17643/2019 e n. 8171/2022)**, qualora il docente, pur essendo stato messo nelle condizioni di farlo ed esplicitamente invitato con la presente circolare, non fruisca delle ferie nei periodi previsti, **decadrà dal diritto di usufruirne e perderà del tutto il diritto a qualsiasi indennità economica sostitutiva prevista nei casi di impossibilità di fruizione delle ferie sopra indicati.**

In assenza di richiesta formale da parte del docente nei termini previsti, le ferie spettanti saranno **collocate e assegnate d'ufficio** da questa Amministrazione.

Per il personale con contratto a tempo determinato sino al 31/08, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.

AVVISA E INFORMA

ai sensi del D.L. 7 agosto 2026, n. 144, che:

- La presente comunicazione costituisce formale invito per la fruizione delle ferie spettanti nei periodi consentiti dal calendario scolastico e dalla normativa vigente.
- Qualora la S.V., posta nella concreta condizione di fruire delle ferie nei periodi sopra individuati, scelga consapevolmente di non richiederle o non avvalersene, tali ferie andranno definitivamente perse al termine del rapporto di lavoro e non potranno dare luogo ad alcuna indennità finanziaria sostitutiva (monetizzazione).
- La corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del contratto rimane limitata esclusivamente ai casi in cui vi sia una comprovata e oggettiva impossibilità di fruizione non imputabile alla volontà del lavoratore (es. malattia, congedi imperativi) ovvero alla differenza tra i giorni spettanti e quelli in cui è stato concretamente possibile fruirne ai sensi della L. 228/2012.

Si invita pertanto il personale interessato a pianificare per tempo la fruizione del proprio monte ferie entro 31 ottobre 2026 in conformità alla presente disposizione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Baldelli

Firmato digitalmente da FRANCESCA BALDELLI

BOIC85100G - codiceAOO - REGISTRO DELLE CIRCOLARI - 0000003 - 25/09/2026 - UNICO - U